Linee guida per la cattura e l'abbattimento selettivo della popolazione degli ibridi cinghialexmaiale – anno 2011

Premessa

La presenza dell'ibrido di cinghialexmaiale nel territorio del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, introdotto intorno agli anni ottanta a scopo venatorio, ha prodotto nel corso degli anni danni alla vegetazione del sottobosco alla riproduzione dell'erpetofauna endemica e dell'avifauna nidificante a terra.
La sua adattabilità alle condizioni ecologiche varie e l'assenza di predatori naturali ha portato ad una crescita esponenziale insostenibile nel territorio stesso. Il Parco, dalla sua istituzione, ha cercato di arginare il problema ponendo in essere tutte le attività previste, secondo i dettami dell'allora INFS, oggi ISPRA, per l'eradicazione dell'animale alloctono. Già dal 2000 l'Ente Parco ha commissionato diverse indagini conoscitive per avere delle stime sulla presenza degli ibridi di cinghialexmaiale nelle Isole dell'Arcipelago. A queste sono seguite una serie di interventi di cattura e di abbattimenti con arma da fuoco che hanno prodotto dei buoni risultati, ma essendo queste attività rimaste isolate nel corso degli anni seguenti, hanno permesso al suide di ripopolare l'area interessata dagli interventi nel giro di poco tempo. Infatti dall'ultimo censimento commissionato dall'Ente Parco, risalente a marzo 2008, si ha la presenza nell'Isola Madre di circa 230 suidi, nell'Isola di Caprera circa 400 e nell'Isola di Spargi circa 65. In considerazione della prolificità dell'animale e attenendosi al principio di precauzione è plausibile presupporre che attualmente i dati numerici del censimento 2008 siano incrementati di almeno il 30%.
L'attività di eradicazione del suide alloctono non è considerata attività venatoria, pertanto può essere esercitata in tempi e modalità diverse.

Riferimenti normativi
La L. n. 157/92,"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", non è vincolante, in quanto l'attività svolta non è considerata caccia ma prelievi selettivi. Questi ultimi sono disciplinati dal Regolamento e dal Piano del Parco (in corso di redazione).
Per le attività dei prelievi e degli abbattimenti selettivi si fa riferimento alla L. n. 394/91.

ART. 1
Con le presenti linee guida si vogliono disciplinare le modalità attraverso cui si realizzano gli interventi per l'eradicazione della popolazione di cinghialexmaiale tramite cattura ed abbattimenti selettivi nel territorio del Parco, finalizzati a eliminare i danni provocati allo stato dei luoghi.

ART. 2
Le aree d'intervento sono localizzate ed individuate tenendo in considerazione criteri quali:
- la localizzazione dei danni

- la possibilità di attuazione della cattura
- la possibilità di attuazione degli abbattimenti selettivi
- il livello di tutela delle diverse aree
- la presenza di specie sensibili al disturbo provocato dalle azioni di controllo o di particolare interesse scientifico e conservazionistico.

ART. 3
Gli ibridi di cinghiale, col metodo della cattura, sono catturati con trappole autoscattanti e in seguito trasportati in recinti di stabulazione, fino a raggiungere un numero congruo per il trasporto alla struttura di macellazione. Gli animali sono attirati con esca alimentare naturale.
Con l'abbattimento selettivo si attueranno due modalità diverse di intervento; la prima utilizzando il metodo della "girata"; la seconda utilizzando l'abbattimento per appostamento.

ART. 4
La gestione delle trappole e del recinto di stabulazione è a cura del personale incaricato ed autorizzato dall'Ente Parco. Per le attività indicate nella gestione è predisposto apposito regolamento indicante la cattura,la destinazione finale degli animali, i reciproci obblighi e le responsabilità civili e penali connesse.
La "girata" e l'abbattimento per appostamento sono operazioni svolte dai selecontrollori formati dall'Ente Parco ed iscritti all'Albo Provinciale, dando preferenza ai selecontrollori residenti nel territorio. Per tutte le operazioni è creato apposito regolamento che disciplina, secondo la normativa nazionale e regionale, tutte le modalità di intervento, ivi comprese le responsabilità civili e penali.

ART. 5
Il trasporto degli animali e la loro destinazione finale sarà assegnato tramite bando. Al bando possono partecipare i soggetti che manifestino formalmente interesse all'iniziativa.
L'aggiudicatario deve provvedere a proprie spese al ritiro, trasporto e macellazione degli animali nel rispetto delle norme sul benessere. La certificazione sanitaria attestante l'avvenuta macellazione dovrà essere trasmessa, a cura dell'assegnatario, all'Ente Parco entro e non oltre 10 giorni dalla stessa. Si ritiene congrua la cessione degli animali al miglior offerente del bando ed alla qualità del servizio proposto. Tutte le attività dovranno avvenire nel rispetto delle norme sanitarie vigenti. Gli animali sono destinati solo ed esclusivamente al consumo alimentare.
Il CTA ed il Corpo Forestale dello Stato dovranno assicurare la sorveglianza e il rispetto delle operazioni di cui specificato nei relativi regolamenti.

ART. 6
L'Ente Parco, in caso di mancata partecipazione al bando per il trasporto e la destinazione finale degli animali, può individuare mattatoi idonei e disponibili alla macellazione con i quali stipulare apposita convenzione, dando priorità a mattatoi posti nelle vicinanze della localizzazione dei recinti di cattura, al fine di minimizzare i tempi tra la cattura o l'abbattimento e la macellazione o la lavorazione.
Nella convenzione vengono regolati gli obblighi tra le parti, stabiliti i compensi, i mezzi ed i tempi d'intervento che il titolare del mattatoio dovrà garantire per il più rapido trasferimento degli animali catturati al centro di macellazione.

I prodotti ricavati dalla macellazione, lavorazione e trasformazione di cinghiali catturati all'interno del territorio del Parco potranno usufruire del logo dell'Ente Parco e con lo stesso saranno commercializzati nel libero mercato a condizione che tutte le fasi siano avvenute secondo le indicazioni fornite dall'Ente, certificate dai sanitari incaricati, sottoposti a controlli secondo le norme vigenti e gli standard di qualità definiti dallo stesso Ente ed approvati dagli organismi pubblici abilitati.

ART. 7

Al CTA ed al CFS è affidato il compito di sorvegliare a tutte le attività di cattura e di abbattimento selettivo.

I dati delle catture e degli abbattimenti selettivi sono riportati sugli appositi moduli predisposti dall'Ente Parco.

Il periodo per l'attuazione del piano di cattura e di abbattimento selettivo sono stabiliti, coinvolti tutti gli Enti interessati, nei regolamenti che disciplinano le attività.

Allegati alla presente Linea Guida:

All. A - Regolamento per l'eradicazione dell'ibrido di cinghiale tramite cattura

All. B - Regolamento per l'eradicazione dell'ibrido di cinghiale tramite il metodo della "girata" e dell'abbattimento selettivo

Allegato A

REGOLAMENTO DELL'ERADICAZIONE DELL'IBRIDO DI CINGHIALE TRAMITE CATTURA

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le operazioni intese all'eradicazione della specie cinghialexmaiale effettuate tramite cattura di seguito denominate operazioni, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della L. n. 394/1991.
2. L'Ente Parco non è ancora in possesso del Piano del Parco, pertanto la procedura è attuata in via del tutto eccezionale.
3. Le operazioni di cui al comma 1 hanno lo scopo di ristabilire gli equilibri ecologici e salvaguardare l'ecosistema naturale, nel rispetto delle esigenze di tutela, conservazione e fruizione del territorio.
4. Le attività di cattura del cinghialexmaiale, svolte nel rispetto del presente Regolamento, costituiscono attività di gestione faunistica di pubblica utilità.

Art. 2 – Linee guida

1. Le operazioni si svolgono nell'ambito delle linee guida di gestione dell'ibrido cinghialexmaiale approvato dal Consiglio Direttivo.
2. Le linee guida definiscono, in particolare, gli obiettivi gestionali, le tecniche di monitoraggio, di cattura e le aree di intervento ed i soggetti coinvolti nelle operazioni.
3. Le linee guida possono articolarsi in programmi annuali o essere da essi integrate sulla base dei risultati conseguiti e delle esperienze maturate, con altre attività integrative.
4. L'Ente Parco individua tra il suo organico un soggetto, di seguito chiamato Responsabile, incaricato di coordinare sia le operazioni sia i soggetti coinvolti nelle stesse.
5. Il Responsabile rende operative le linee guida e i programmi e si avvale, per la loro attuazione, di un referente operativo ed eventualmente di un apposito gruppo di lavoro composto da esperti.

Art. 3 – Sorveglianza

1. La sorveglianza e la vigilanza sul regolare svolgimento delle operazioni di cui agli articoli 1 e 2 vengono assicurate dal personale del CTA, coadiuvato dal personale dell'Ente Parco.
2. Il personale di cui al comma precedente oltre a vigilare e sorvegliare, ha il compito di partecipare attivamente alle operazioni secondo le modalità di cui all'art. 7 delle Linee Guida.

Art. 4 – Criteri di selezione e modalità del prelievo

1. Il personale incaricato ad effettuare le catture dovrà rigorosamente attenersi ai criteri stabiliti e contenuti nelle linee guida e nei programmi annuali, secondo le modalità di stabilite all'art. 7, 9 e 10.

Art. 5 – Disposizioni e interventi speciali e urgenti

1. Per particolari esigenze gestionali, scientifiche, sanitarie e di pubblica sicurezza, il Direttore, può in via provvisoria, sentito il parere del CTA, autorizzare interventi speciali e urgenti motivati da specifici provvedimenti con:

a. criteri di selezione diversi da quelli previsti nelle linee guida o nei programmi annuali;
b. abbattimento selettivo per aspetto o cerca.

2. Il Direttore può altresì emanare specifiche disposizioni atte, in particolare, a dettagliare le modalità di attuazione delle linee guida con particolare riferimento alla tutela faunistica e ambientale e alle attività didattiche e turistico ricreative.

Art. 6 – Trattamento, destinazione e commercializzazione dei capi oggetto di prelievo

1. I capi catturati sono sottoposti alle procedure previste dalla normativa regionale e il Responsabile provvede affinché queste vengano attuate dal gruppo di lavoro.
2. I prelievi di campioni, se richiesti dal medico veterinario competente per zona, devono essere inoltrati, a cura del Responsabile, agli Istituti di ricerca e diagnosi ed Asl competenti, individuati dall'Ente Parco.
3. Per i capi catturati gli operatori di selezione sono tenuti a:

a. compilare la scheda di cattura con le caratteristiche morfologiche dell'animale, effettuare dei rilievi fotografici e marcare il suide con vernice atossica;
b. consegnare al Responsabile al fine di ogni giornata di cattura le suddette schede;
c. aggiornare giornalmente il registro generale di cattura.

4. Il Parco può:

a. stipulare convenzioni per la commercializzazione dei capi catturati;
b. predisporre, promuovere o approvare programmi per la commercializzazione dei capi catturati o la donazione a titolo gratuito dei capi catturati.

Art. 7 – Norme comportamentali generali

1. Gli operatori devono:

a. attenersi al presente Regolamento e ad altre eventuali disposizioni impartite dall'Ente Parco;
b. collaborare tra loro e con tutti i soggetti che partecipano all'attuazione delle Linee Guida al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e di massimizzare l'efficienza delle operazioni;
c. osservare un comportamento non lesivo dell'immagine dell'Ente Parco;
d. partecipare alle attività di aggiornamento o verifica indette dal Responsabile.

Art. 8 – Unità di cattura

1. Le catture vengono effettuate tramite apposite trappole denominate, ai fini del presente regolamento, unità di cattura.
2. L'unità di cattura è una trappola permanente o temporanea, di cattura singola o collettiva, di norma dotata di schermatura parziale o totale.
3. Le unità di cattura sono realizzate secondo le modalità e i modelli prescritti dall'Ente Parco su indicazione del Responsabile.
4. Le unità di cattura sono sottoposte a collaudo tecnico da parte di un tecnico che verifica l'idoneità della stessa alle operazioni.
5. Ogni unità di cattura è registrata in apposito elenco e contrassegnata mediante l'affissione di una targa dell'Ente Parco contenente un numero di identificazione.
6. La gestione delle unità di cattura è affidata agli operatori o ad altro personale identificato dall'Ente Parco.

Art. 9 – Modalità tecniche di cattura e trasporto

1. Il responsabile individua le aree di posizionamento delle unità di cattura tenendo conto delle zone di maggior frequenza dei suidi e delle eventuali richieste da parte dei privati cittadini che abbiano segnalato la presenza di suidi all'interno di giardini o terreni di proprietà.
2. Del posizionamento, attivazione e dell'orario (h24) in cui l'unità di cattura sarà operativa ne viene data comunicazione al CTA attraverso comunicazione scritta con cartografia allegata e coordinate geografiche.

3. La pasturazione dell'unità di cattura avviene nelle ore serali, effettuando il controllo affinché le stesse siano attive e non presentino anomalie.
4. Il suide, eventualmente catturato, viene trasbordato dall'unità di cattura all'unità di trasporto, posizionando la stessa di fronte a quella di cattura, verranno aperte le due ghigliottine e quando l'animale transita nell'unità di trasporto le ghigliottine vengono richiuse. L'unità di trasporto, successivamente, verrà caricata, dal personale autorizzato, su di un mezzo di trasporto e portata allo stabulario. L'unità di trasporto verrà posizionata di fronte all'ingresso dello stabulario per far immettere il suide al suo interno. Per tutto il periodo della stabulazione gli animali verranno mantenuti nelle normali condizioni igienico sanitarie e verranno alimentati regolarmente.
5. Sulla base dei criteri di selezione, gli esemplari di ibridi di cinghialexmaiale catturati devono essere trasferiti, dal personale autorizzato, al recinto di stabulazione nel più breve tempo possibile.
6. In caso di cattura di animali selvatici appartenenti a specie diverse dal cinghialexmaiale, gli operatori avvisano tempestivamente il Responsabile ed il CTA, provvedono alla documentazione fotografica e alla compilazione della scheda di cattura, provvedendo alla liberazione nei tempi più rapidi possibili.
7. In caso di cattura di animali domestici, il personale provvede direttamente alla loro liberazione.
8. Nel caso in cui un suide catturato venga rinvenuto morto l'operatore provvede comunque a segnalarlo al Responsabile ed al CTA, ed il primo ne dà comunicazione al medico veterinario ASL.
9. Per il carico dei suidi sul mezzo autorizzato al trasporto animali, lo stesso mezzo verrà posizionato in maniera tale che l'ingresso dello stabulario coincida con l'ingresso di carico del mezzo, gli operatori provvederanno a mettere in opera tutte le modalità necessarie per il regolare svolgimento delle operazioni.
10. Alle operazioni supervisionano sia il Responsabile che il personale del CTA.

Art. 10 – Norme comportamentali specifiche

1. Gli operatori sono responsabili del funzionamento, della manutenzione e dell'integrità delle unità di cattura.
2. Gli operatori devono:

a. provvedere alla manutenzione delle unità di cattura, con particolare riguardo al dispositivo di chiusura;
b. predisporre e mantenere la rete di inviti alimentari e di esche secondo le modalità prescritte dalle Linee Guida;
c. ispezionare quotidianamente l'unità di cattura attivata, almeno una volta al mattino entro due ore dopo l'alba e una volta la sera entro le due ore prima del tramonto;
e. tenere e aggiornare il registro generale di cattura e le schede di cattura, compresa la documentazione fotografica.

Allegato B

REGOLAMENTO PER L'ERADICAZIONE DELL'IBRIDO DI CINGHIALE TRAMITE IL METODO DELLA GIRATA E DELL'ABBATTIMENTO SELETTIVO

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le operazioni intese all'eradicazione della specie cinghialexmaiale effettuate tramite il metodo della "girata" e/o con l'abbattimento selettivo per appostamento, d'ora in poi denominate operazioni, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della L n. 394/1991, ed approvate dall'Ispra, necessarie per ricomporre gli equilibri ecologici accertati dall'Ente Parco e al fine di salvaguardare l'ecosistema ambientale.
3. Le attività di prelievo selettivo del cinghiale sono svolte nel rispetto del presente Regolamento e costituiscono attività di gestione faunistica di pubblica utilità.

Art. 2 – Linee guida

1. Le operazioni si svolgono nell'ambito delle indicazioni contenute in apposite linee guida per la gestione della specie cinghiale dell'Arcipelago di La Maddalena approvato dal Consiglio Direttivo, tenuto conto delle linee guida indicate dal Ministero dell'Ambiente, dall'Ispra e dalla Regione Sardegna.
2. Le linee guida definiscono, in particolare, gli obiettivi gestionali, le tecniche di monitoraggio e le aree di intervento le quali devono interessare prioritariamente le aree maggiormente critiche in relazione agli squilibri ecologici e ai danni causati dal suide.
3. le linee guida possono articolarsi in programmi annuali o essere da essi integrati sulla base dei risultati conseguiti e delle esperienze maturate.
4. Il Responsabile delle operazioni - d'ora in poi denominato Responsabile - è il Responsabile tecnico-scientifico della gestione incaricato dal Parco; il Responsabile predispone le linee di intervento e può avvalersi, per la loro attuazione, di un apposito Gruppo di lavoro composto da esperti.

Art. 3 – Operatori di selezione

1. Le operazioni sono effettuate dagli operatori di selezione del cinghiale, i quali hanno frequentato regolarmente il corso, organizzato dall'Ente Parco, sulla gestione del cinghiale nei Parchi e nelle Aree Protette. A tal proposito l'Ente Parco si riserva la facoltà di promuovere corsi sulle tecniche di utilizzo del metodo della "girata" e sulle tecniche dell'abbattimento selettivo.
2. Gli operatori di selezione possono effettuare le operazioni solo nel territorio del Parco, su indicazione del Responsabile e con la supervisione del personale dell'Ente Parco e del Cta.
3. L'Ente Parco organizza attività di aggiornamento o verifica atte anche a verificare il mantenimento dei requisiti di idoneità per gli operatori di selezione.

Art. 4 – Sorveglianza

1. La sorveglianza viene assicurata dal personale dell'Ente Parco, dal Cta e dal Corpo Forestale dello Stato.

Art. 5 – Criteri di selezione e modalità del prelievo

1. Gli operatori di selezione effettuano i prelievi secondo i criteri di selezione contenuti nelle linee guida e nei programmi annuali e secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

Art. 6 – Disposizioni e interventi speciali e urgenti

1. Il Direttore può altresì emanare specifiche disposizioni atte, in particolare, a dettagliare le modalità di attuazione delle linee guida in coerenza con il presente Regolamento e a garantirne la compatibilità con le finalità del Parco, con particolare riferimento alla tutela faunistica e ambientale e alle attività didattiche e turistico ricreative.
2. Per esigenze di particolare urgenza e gravità il Responsabile ed il Cta, sentito il Direttore, possono disporre direttamente interventi immediati anche con modalità diverse da quelle previste nel presente Regolamento.

Art. 7 – Trattamento e destinazione dei capi oggetto di prelievo

1. I capi abbattuti sono sottoposti alle procedure d'indagine e di prelievo di campioni biologici e sanitari stabilite dal Responsabile e attuate dal Gruppo di lavoro.
2. I prelievi di campioni devono essere inoltrati, a cura del Responsabile, al veterinario Asl competente di zona che provvederà alle analisi dei campioni e ne comunicherà successivamente gli esiti all'Ente Parco.
3. Salvo quanto previsto dal Responsabile, gli operatori di selezione entrano nella piena disponibilità dei capi abbattuti o di parte di questi ultimi, salvo quelli destinati a titolo gratuito ad Enti di beneficenza, ritenuti non utilizzabili per motivi di studio. Gli operatori di selezione dovranno produrre l'autocertificazione dichiarante il regolare smaltimento delle viscere degli animali.
4. Per i capi abbattuti gli operatori di selezione sono tenuti a:
a. apporre tra il tendine di Achille e l'arto posteriore la fascetta numerata inamovibile;
b. il trasferimento, secondo le vigenti norme, dei capi abbattuti deve essere accompagnato dal certificato di regolare abbattimento rilasciato dal personale del Cta.

Art. 8 – Norme comportamentali generali

1. Gli operatori di selezione devono:
a. rispettare scrupolosamente il presente Regolamento e altre eventuali disposizioni dell'Ente Parco;
b. collaborare tra loro e con tutti i soggetti che partecipano all'attuazione delle linee guida al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e di massimizzare l'efficienza delle operazioni;
c. osservare un comportamento non lesivo dell'immagine del Parco;
d. partecipare alle attività di aggiornamento o verifica di cui all'art. 3, comma 3.

Art. 9 – Operatori di selezione del cinghiale

1. Gli operatori di selezione che abbiano conseguito l'abilitazione all'abbattimento selettivo possono ottenere su richiesta l'iscrizione all'Albo dei selecontrollori della Provincia di Olbia-Tempio.
2. Per conseguire l'abilitazione all'abbattimento selettivo è necessario aver frequentato l'apposito corso organizzato dall'Ente Parco e i corsi successivi sopra citati.
3. Il corso si articola in:
a. prova pratica e teorica di preselezione;
b. addestramento teorico-pratico all'utilizzo del metodo della "girata" e dell'abbattimento selettivo;
c. esame finale.
4. L'abilitazione viene conferita dal Direttore sulla base del giudizio emesso da una commissione nominata dall'Ente Parco.

5. Sono autorizzati all'abbattimento selettivo solo gli operatori di selezione che hanno superato con esito positivo i corsi tenuti dall'Ente Parco.
6. Gli operatori di selezione autorizzati devono comunque essere in regola con l'uso delle armi ai sensi delle vigenti norme (titolare di porto d'armi per uso caccia), nonché dotati di assicurazione per la copertura di eventuali danni prodotti a se stessi o a terzi nell'ambito delle attività di abbattimento svolte ai sensi del presente Regolamento.
7. Per motivi di scambio di esperienze nell'ambito di accordi programmatici con altre Aree Protette in Italia l'Ente Parco, sentiti il Responsabile e il Cta, può autorizzare, nel rispetto delle esigenze di organizzazione e di sicurezza, la partecipazione alle operazioni, in qualità di osservatori, di altri soggetti purché siano disarmati.
8. Possono altresì assistere alle operazioni, oltre ai soggetti deputati all'attuazione del piano di gestione, coloro che su autorizzazione del Direttore ne facciano richiesta per motivi di ricerca scientifica, di formazione o di informazione sulle attività del Parco.

Art. 10 – Organizzazione degli operatori di selezione

1. Ai fini del presente Regolamento il territorio del Parco viene diviso in settori, per esigenze gestionali i settori possono essere modificati dal Direttore, su proposta del Responsabile.
2. Gli operatori di selezione vengono organizzati in gruppi dal Responsabile. Ciascun gruppo:
a. comprende gli operatori di selezione residenti nel territorio del Parco;
b. opera all'interno del settore assegnato dal Responsabile;
3. Ciascun operatore può trasferirsi ad altro gruppo solo con il consenso del Responsabile e può scambiarsi con un operatore di selezione di altro gruppo con il consenso del Responsabile.

Art. 11 – Modalità e tecniche dell'abbattimento selettivo

1. Gli abbattimenti sono effettuati con l'utilizzo del metodo della "girata"o per "aspetto", oppure qualora previsto nell'ambito degli interventi speciali e urgenti; per il metodo della "girata" si prevede l'utilizzo di carabina ad anima liscia di calibro compreso tra 12 e 16mm., e si utilizzano cartucce a palla. E' severamente vietato l'utilizzo della munizione spezzata. Mentre per l'abbattimento selettivo soltanto con carabina ad anima rigata di calibro compreso tra 5,6 e 8 mm., muniti di ottica di puntamento.
2. Gli abbattimenti per aspetto sono effettuati da siti di appostamento scelti dal Responsabile prima dell'inizio delle operazioni, in accordo con il personale del Cta.
3. I siti di appostamento sono proposti dal Responsabile e identificati dal Cta, compatibilmente con eventuali esigenze di sicurezza, nonché con le indicazioni del Responsabile e le disposizioni dell'Ente Parco. Nel corso dell'operazione, al fine di aumentare l'efficacia degli interventi il Responsabile in accordo con il Cta, può identificare nuovi siti di appostamento non compresi tra quelli preventivamente identificati.
4. Nel caso in cui le linee guida o il Responsabile ritengano opportuna l'utilizzazione di altane, capanni o simili, il Parco può autorizzarne la realizzazione, fatte salve le vigenti norme urbanistiche e paesaggistiche.
5. È consentita la realizzazione di siti di pastura, nel rispetto dei seguenti criteri:
a. possono essere utilizzati esclusivamente alimenti di origine vegetale non trasformati, fatti salvi quelli grossolanamente spezzati o macinati;
b. non è in ogni caso consentito pasturare con alimenti di origine animale o, comunque, contenenti componenti di origine animale;
c. i siti di pastura e il relativo periodo di attivazione sono preventivamente indicati dal Responsabile e comunicati al Cta, che può interromperne l'attivazione per motivi di sorveglianza o sicurezza;
d. i siti di pastura non devono arrecare, anche indirettamente, danni a terzi.
6. In ciascun sito di appostamento:
a. le operazioni sono effettuate da un singolo operatore di selezione il quale, per motivi di sicurezza o per rendere più funzionali le operazioni, deve essere accompagnato sul sito, in accordo con il Cta, da un addetto dell'Ente Parco o da un agente del Cta stesso;
b. ogni operatore può muoversi all'interno di un raggio di tolleranza la cui distanza è stabilita dal Responsabile e dal Cta.

7. Le operazioni sono effettuate in conformità a un calendario, su indicazione del Responsabile. Il calendario, redatto sulla base degli obiettivi fissati dalle linee guida, stabilisce il periodo, i giorni, gli orari nonché i settori e gli eventuali luoghi di appuntamento per gli operatori di selezione.
8. E' in ogni caso fatto divieto di svolgere attività di abbattimento selettivo nei seguenti periodi:
a. nei giorni festivi e prefestivi;
b. dal 23 dicembre al 7 gennaio;
c. dal giovedì santo al martedì dopo Pasqua;
d. dal 24 aprile al 2 maggio;
e. dal 1 giugno al 15 settembre.
9. In ciascun settore le operazioni sono dirette da un componente dell'Ente Parco, ovvero, qualora non disponibile, dal personale del Cta.
10. Il Direttore, sentito il Responsabile può:
a. affidare a uno o più operatori di selezione singole zone con più siti di prelievo. In tali zone gli operatori di selezione si impegnano a prestare attività di supporto alla gestione faunistica stabilita dall'Ente Parco;
b. autorizzare o favorire il recupero degli eventuali cinghiali feriti, mediante l'utilizzo di cani da traccia.

Art. 12 – Norme di sicurezza

1. La carabina utilizzata per l'abbattimento può essere estratta dal fodero e caricata solo nel sito prescelto per l'appostamento. Al di fuori delle operazioni di tiro la carabina è sempre tenuta in sicura.
2. Il tiro è eseguito solo quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
a. l'animale selezionato è completamente visibile, chiaramente distinguibile, non in corsa e posizionato di fianco;
b. nell'eventualità che l'animale non venga colpito la palla deve potersi conficcare a terra entro pochi metri e comunque deve essere completamente visibile l'intera traiettoria.
3. In particolare è vietato tirare:
a. in direzione di strade, sentieri, case, boschi, crinali, specchi d'acqua, pareti rocciose;
b. in situazioni atmosferiche, quali nebbia, neve o pioggia, che comportano una diminuzione nella visibilità tale da pregiudicare le condizioni di sicurezza;
c. in condizioni di scarsa luminosità nell'ottica di tiro;
d. a braccio libero;
e. più di due colpi in rapida sequenza;
4. All'orario stabilito di chiusura della giornata di prelievo l'operatore scarica la carabina nel sito di appostamento riponendola nella custodia.

Art. 13 – Norme comportamentali specifiche

1. Gli operatori di selezione devono:
a. essere riconoscibili, durante le operazioni tramite apposito tesserino di riconoscimento corredato di foto e timbro dell'Ente Parco nonché con altre modalità, quali giubbetto ad alta visibilità e altri segnali distintivi indicati dall'Ente parco e con cartelli informativi, eventualmente indicati dall'Ente Parco;
b. transitare con veicoli solo sulle strade aperte al pubblico transito; fatte salve le manovre strettamente necessarie al recupero degli animali abbattuti e, previo parere del Parco, per esigenze gestionali;
c. rientrare nel luogo di ritrovo prestabilito entro un'ora dalla chiusura della giornata di prelievo, salvo per comprovati motivi di necessità;
d. segnalare e motivare al personale del Cta e al Responsabile, con adeguato anticipo, eventuali assenze alle operazioni;
e. compilare scrupolosamente le apposite schede di rilevamento e segnalare quanto richiesto dal Responsabile;
f. provvedere al recupero, per quanto possibile, degli eventuali cinghiali feriti con le modalità previste;
g. provvedere alla raccolta dei bossoli delle cartucce esplose.

Art. 14 – Sanzioni disciplinari

1. L'Ente Parco provvede, previo accertamento dei fatti, all'esclusione dal gruppo di lavoro, gli operatori di selezione che contravvengono alle disposizioni impartite dal presente Regolamento, dal Responsabile e dal Cta..